



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE
PROCEDIMENTO N.31S/2017- ANTONIOLLI ROMEO
Tessera n.20584

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE - VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, avv. Ludovica Cerbino, nel procedimento in oggetto , avviato nei confronti del tesserato Antonioli Romeo, circolo di appartenenza Golf Club Castel D'Aviano, relativo ai fatti accaduti il 12/07/2017 presso il Golf Club Udine , in occasione della gara "Logos-Coppa Demar Sapò"

PREMESSO CHE

Con comunicazione 13/07/2017 , inoltrata alla Segreteria degli Organi di Giustizia della FIG da parte della segreteria del Golf Club Udine sig.ra Giusy Paolillo , e pervenuta a questo Giudice in pari data , veniva segnalato da parte di altro componente del team sig. Mauro Lorenzi , a chiusura della gara e a premiazione avvenuta , che il sig. Antonioli Romeo non aveva effettuato il risultato di 37 punti stableford , ma uno inferiore.

La Segretaria , ricevuta la segnalazione , convocava l'incolpato , rappresentandogli la circostanza , e questi si scusava per non avere controllato adeguatamente lo score prima di consegnarlo , e di avere in effetti chiuso la buca 7 in sei colpi e non in cinque (come risultava annotato) e di essere consapevole di essere soggetto a squalifica.

Al fine di verificare i fatti la sottoscritta espletava l'istruttoria raccogliendo le dichiarazioni degli altri componenti del team , sigg.ri Lorenzi Mauro, Couling Paul Broadley e Milani Renato. Dette dichiarazioni venivano acquisite a mezzo audizione telefonica , e il contenuto riportato nelle mail a firma dei rispettivi informatori.

A completamento dell'istruttoria veniva sentito altresì il Direttore del Golf Club Udine , nonché Arbitro Regionale, sig. Ubaldo Burelli , il quale inoltrava a questo Ufficio la mail 12 agosto 2017 dettagliando quanto a sua conoscenza in ordine all'accaduto.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

In data 4/10/2017 la sottoscritta emetteva il provvedimento ex art. 44 Regolamento di Giustizia vigente al momento del fatto, comunicato in pari data all'incolpato, con il quale gli contestava l'illecito previsto dall'art. 17, punto 1, lett.c) per avere egli consapevolmente consegnato il proprio score con risultato inferiore a quello effettivamente realizzato, e comunque per essersi consapevolmente avvantaggiato del minor punteggio indicato alla buca 7 (5 invece di 6).

La data della decisione veniva fissata per il 23/10/2017.

L'incolpato, a mezzo pec 17/10/2017, faceva pervenire a questo Ufficio una puntuale memoria difensiva nella quale rendeva la propria versione dei fatti , che risultava in parziale contrasto con quanto riferito dagli informatori.

Egli rappresentava la assoluta buona fede in ordine a quanto accaduto, e lo stupore per l'evoluzione della vicenda . Riportava altresì il suo curriculum di persona da sempre dedita allo sport , in veste non solo di organizzatore di eventi , ma anche di Presidente di squadre di calcio femminile , di nuoto, oltre che, quale Sindaco del suo paese , quale costruttore di scuole , campi sportivi ecc.. Una vita per lo sport , e quindi inconcepibile per lui "barare" . All'udienza del 23/10/2017, fissata per la decisione , compariva personalmente l'incolpato il quale veniva sentito dalla sottoscritta , e rilasciava le dichiarazioni spontanee riportate nel relativo verbale.

Il procedimento è maturo per la decisione.

Il procedimento in oggetto è stato avviato sulla base del rapporto informativo di cui in premessa , rispetto al quale la completa istruttoria ha evidenziato:

- Che il sig. Antonioli Romeo ha consegnato lo score con indicato alla buca 7 , l'ultima del giro per il team (partenza shotgun) , il risultato di 6 , in luogo di 5 , effettivamente realizzato, come ammesso dallo stesso incolpato.
- Che vi è contrasto tra le dichiarazioni dei soggetti informati sui fatti sulla circostanza inerente i colpi dichiarati dall'incolpato alla fine della buca 7 , in quanto il sig. Milani Renato, suo marcatore, ha riferito che Antonioli ha detto "5" e che lui quindi ha scritto "5" sullo score , mentre il sig. Mauro



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Lorenzi, altro componente del team, ha riferito di aver sentito Antonioli dichiarare di aver fatto 6.

- Che tutti i componenti del flight hanno confermato che non sono sorte contestazioni al momento della verifica degli scores.
- Che sullo score tenuto da Antonioli durante la gara (quello di Milani che lui marcava , perché , contrariamente alla buona regola, i quattro del team avevano deciso di marcarsi reciprocamente), sulla colonna marker , alla buca 7 risultava apposto il punteggio di "6".
- Che l'incolpato , convocato in segreteria subito dopo aver ricevuto il premio quale primo della sua categoria , richiesto del punteggio realizzato alla buca 7 , ha con sicurezza risposto di aver fatto "6", giustificando l'accaduto (quando gli è stato detto che invece era scritto un 5) per non avere egli ricontrollato lo score prima di consegnarlo e quindi di non essersi accorto dell'errore in cui era incorso il suo marcatore nell'annotare un numero di colpi inferiore a quello da lui dichiarato alla fine della buca 7 (come confermato dal teste Lorenzi) .
- Che non vi è la prova che Antonioli , al momento della proclamazione come vincitore, abbia avuto modo di sentire anche il punteggio realizzato (37 punti stableford), sì da rendersi eventualmente conto dell'errore. Punteggio invece sentito dal sig. Lorenzi, il quale ha segnalato la cosa in segreteria perché (solo lui tra i componenti del team) ricordava che prima di giocare la buca 7 il sig. Antonioli aveva dichiarato di avere già 35 punti, ed avendo fatto 6 a quella buca avrebbe dovuto chiudere con 36 punti.
- Che il sig. Antonioli era tra gli organizzatori dell'evento e che , una volta terminata la gara , avrebbe dovuto subito e rapidamente occuparsi degli aspetti inerenti la premiazione e le prenotazioni a lui delegate dallo sponsor. Circostanza questa che può verosimilmente spiegare una certa quota di disattenzione e superficialità da parte sua nella gestione complessiva dello score , al momento della verifica e comunque prima della consegna in segreteria .



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

- Che il sig. Coulin Paul Bradley , sentito dalla sottoscritta, è stato solo in grado di riferire che al momento della verifica degli score non era sorta alcuna discussione sui punteggi tra il sig. Antonioli e il suo marcatore.
- Che l'incolpato , una volta verificato l'errore in segreteria, ha subito fatto riaprire la premiazione perché si procedesse alla proclamazione del reale vincitore , scusandosi pubblicamente per l'accaduto e restituendo il premio ricevuto.
- Che l'incolpato ha da subito avuto un comportamento collaborante con la segreteria del circolo , e poi con la sottoscritta , riferendo e ricostruendo i con coerenza e chiarezza la successione degli eventi .

PQM

Il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale,
visti gli atti e i documenti versati in giudizio, letta la memoria dell'incolpato,

RITENUTO

Che il giocatore è sempre comunque responsabile della corretta e diligente tenuta del proprio score.

Che l'incolpato ha consegnato lo score con punteggio inferiore a quello effettivamente realizzato.

Che tale condotta nel caso di specie è da valutarsi come colposa , e da attribuirsi a disattenzione e superficialità da parte del giocatore , il quale non ha attentamente controllato i punteggi annotati sullo score dal suo marcatore .

Che il complessivo comportamento tenuto dal sig. Antonioli , prima e durante il procedimento , ha corroborato il convincimento di questo giudice in ordine alla colposità dell'azione,

DECIDE E DISPONE

Nei confronti del sig. Antonioli Romeo la sanzione della squalifica temporanea di mesi tre (3) consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG .

Così deciso in Padova, 23 Ottobre 2017

Avv. Ludovica Cerbino

Giudice Sportivo Territoriale